

LAWINE

COMMERCIO E CONSUMO DEL VINO NEL MONDO ANTICO ASPETTI GIURIDICI

ATTI DEL SIMPOSIO INTERNAZIONALE
NAPOLI, 17-18 GENNAIO 2019

a cura di

GIOVANNA D. MEROLA - PAOLA SANTINI

estratto

Jovene editore

Consiglio scientifico

Jean Andreau (Directeur EHESS, Paris), Luigi Capogrossi Colognesi (Sapienza Roma), Alessandro Corbino (Centro Romanistico Internazionale Copanello), Maria Floriana Cursi (Roma Tor Vergata), Fausto Goria (Torino), Michel Humbert (Paris Panthéon-Assas), Carla Masi Doria (Napoli Federico II), Thomas A.J. McGinn (Vanderbilt, Nashville TN), Pascal Pichonnaz (Fribourg, Svizzera), J. Michael Rainer (Salzburg), Martin Schermaier (Bonn), Gunter Wesener (Graz).

In redazione

Aniello Atorino - Silvia Capasso - Valeria Di Nisio - Luigi Romano

*Volume accolto tra le Pubblicazioni del Consorzio
a seguito di parere scritto di due componenti del Consiglio scientifico*

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2020

ISBN 978-88-243-2645-2

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

Printed in Italy Stampato in Italia

INDICE

CARLA MASI DORIA		
Introduzione	p.	1
ATHINA A. DIMOPOULOU		
The crime of drunkenness in ancient Greek law and art	»	7
LAURA PEPE		
L'ebbrezza e le regole giuridiche	»	23
ROBERTO FIORI		
Il divieto per le donne di bere vino: legge o precedente giudiziale?	»	39
VALERIA DI NISIO		
Ubriacature forzose nell'antichità classica	»	59
PAOLA SANTINI		
Processo ed <i>ebrietas</i> : un <i>exemplum</i> di Valerio Massimo	»	75
IOLE FARGNOLI		
Il vino tra diritto ed economia in età romana	»	91
CARMELA CAPALDI		
Produzione, circolazione e consumo del vino nella Campania romana: l'evidenza di Cuma	»	109
GIUSEPPE CAMODECA		
Il vino nelle <i>tabulae ceratae</i> campane	»	127
ÉVA JAKAB		
<i>Instrumentum emptionis</i> : vendita di vino con anticipazione del prezzo	»	147
ORNELLA SALATI		
Consumo e commercio di vino a Berenike durante il I sec. d.C.: osservazioni su <i>O.Berenike</i> III 478	»	169

GIOVANNA DANIELA MEROLA	
<i>De crimine vinario</i>	p. 181
ALESSANDRO MANNI	
<i>Per vinum: stato di ebbrezza e sanzioni militari</i>	» 195
FRANCESCO LUCREZI	
L'ubriachezza di Noè e di Lot nel commento di Rashì di Troyes	» 225
NATALE RAMPAZZO	
La protezione del vino tra diritto, storia e geografia	» 235
COSIMO CASCIONE	
Alla ricerca del vino antico. Prospettive giuridiche (ma non solo)	» 257
<i>Abstracts</i>	» 267
<i>Elenco degli autori</i>	» 275

ROBERTO FIORI

IL DIVIETO PER LE DONNE DI BERE VINO: LEGGE O PRECEDENTE GIUDIZIALE?

1. *Le fonti.* – L'interpretazione del divieto per le donne di bere vino ha dato vita a numerose ipotesi. In questa sede vorrei concentrarmi su un aspetto specifico e abbastanza circoscritto della questione, cioè sulla tradizione relativa alla fonte normativa che avrebbe dato vita alla regola. La diffusa idea che si tratti di una *lex Romuli* mi sembra infatti poco giustificata.

La testimonianza più antica a noi giunta è un frammento degli *Annales* di Fabio Pittore, nel quale si racconta come una matrona, che aveva aperto le cassette dove erano le chiavi della *cella vinaria*, fosse stata condannata dalla famiglia a morire di inedia:

Fab. Pict. FRHist. 1 F 25 = Plin. *nat. hist.* 14.89. Fabius Pictor in annalibus suis scripsit matronam, quod loculos in quibus erant claves cellae vinariae resignavisset, a suis inedia mori coactam.

La fonte successiva in ordine di tempo¹ è un frammento dell'orazione *de dote* di Catone nel quale si dice che, quando il marito ripudia la moglie, il giudice opera al posto del censore, evidentemente per il fatto che in un giudizio sulla dote può autorizzare la *retentio propter mores* quando la donna avesse bevuto vino²; invece, in caso

¹ Anche Polibio ricorda il divieto, aggiungendo che le donne potevano bere il *passum*: Polyb. 6.11a.4 = Athen. *deipn.* 10.56 (440e) (cfr. Eustath. *ad Il.* 19.160). παρὰ Ῥωμαίοις δέ, ὡς φησι Πολύβιος ἐν τῇ ἕκτῃ, ἀπειρήται γυναίξει πίνειν οἶνον· τὸ δὲ καλούμενον πάσσον πίνουσι.

² Questa interpretazione del testo, proposta da H. DERNBURG, *Pandekten* III (Berlin 1887) 24 s. e nt. 8; H.J. ROBY, *Roman private law in the times of Cicero and the Antonines* I (Cambridge 1902) 157; H.J. WOLFF, *Das iudicium de moribus und seine Verhältniss zur actio rei uxoriae*, in *ZSS.* 54 (1934) 319 s.; P. NOAILLES, *Les tabous du mariage*, in *Annales sociologiques* Série C 2 (1937) = *Fas et jus. Études de droit romain* (Paris 1948) 26 e nt. 1; P. GIUNTI, *Alle origini del ripudio. Criminalità femminile e dissolubilità del matrimonio in Roma arcaica* (Firenze 1993) 75 s.; EAD., *Consorts vitae. Matri-*

di adulterio, il marito avrebbe potuto uccidere la moglie impunemente, senza processo:

Cat. dot. fr. 221-222 Malcovati² = Gell. 10.23.4-5. vir ... cum divortium fecit, mulieri iudex pro censore est, imperium, quod videtur, habet, si quid perverse taetrequae factum est a muliere; multatur, si vinum bibit, si cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur. 222. In adulterio uxorem tuam si deprehendisses, sine iudicio inpune necares; illa te, si adulterares sive tu adulterarere, digito non auderet contingere, neque ius est.

Vi è poi una serie di passi, ricondotti da Benedetto Riposati a un unico frammento (fr. 38a-h) del *De vita populi Romani* di Varrone³, nei quali a volte si parla semplicemente del divieto di bere vino, in altri casi si ricorda la vicenda di *Egnatius Metennius*, che avrebbe ucciso la moglie mediante fustigazione e sarebbe stato assolto da Romolo in un successivo processo. Il primo passo, di Nonio Marcello, è una citazione letterale di Varrone, e fa riferimento a un *exemplum* che è verisimilmente l'episodio di *Metennius*⁴:

Non. Marc. comp. doctr. s.v. «*abstemius*» (L. 96). Varro de Vita Populi Romani lib. I: 'quantopere abstemias mulieres voluerint esse, vel ex uno exemplo potest videri'.

Degli altri, mi limito a riportare i passi che ricordano il processo, notando che Servio cita come fonte anche Granio Liciniano,

monio e ripudio in Roma antica (Milano 2004) 87 ss.; L. HOLFORD-STREVEVS, *Aulus Gellius. An Antonine scholar and his achievement*² (Oxford 2003) 311 e nt. 29; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica* (Napoli 2018) 194, mi sembra oggi preferibile a quella, accolta dalla maggioranza degli studiosi (cfr. ad es. W. KUNKEL, *Das consilium im Hausgericht*, in ZSS. 83 [1966] 234 s. e nt. 28; A. SÖLLNER, *Zur Vorgeschichte und Funktion der actio rei uxoriae* [Köln 1969] 72), che seguivo in R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* (Napoli 1996) 488, secondo cui il *vir* sarebbe egli stesso *iudex*. La prima interpretazione parrebbe essere anche quella di Gellio: ... *multatas quoque a iudice mulieres* ... (10.23.3), mentre non è impossibile che Dionigi avesse in mente questo passo (interpretandolo come fa la seconda dottrina) quando scriveva che il marito era δικαστής della colpa (2.25.6).

³ B. RIPOSATI, *M. Terenti Varronis de vita populi Romani. Fonti - esegesi - edizione critica dei frammenti* (Milano 1939) 143 ss., ma cfr. già FR. MÜNZER, *Beiträge zur Quellenkritik der Naturgeschichte des Plinius* (Berlino 1897) 189 ss.; ID., s.v. «*Egnatius*» [Nr. 28], in PWRE. X (Stuttgart 1905) 1998, e più di recente B. CARDAUNS, *Marcus Terentius Varro. Einführung in sein Werk* (Heidelberg 2001) 62.

⁴ Così anche A. PITTA, *M. Terenzio Varrone, de vita populi Romani. Introduzione e commento* (Pisa 2015) 58 e 169.

che Tertulliano dipende chiaramente da Plinio e che Valerio Massimo, unico tra tutte le fonti, sostiene che *Metennius* non subì alcun processo⁵:

Plin. *nat. hist.* 14.89. non licebat id (*sc.* vinum) feminis Romae bibere. Invenimus inter exempla Egnati Maetenni uxorem, quod vinum bibisset e dolio, interfectam fusti a marito, eumque caedis a Romulo absolutum ...

Val. Max. 6.3.9. [Egnatius Mecennius] uxorem quod vinum bibisset, fusti percussam interemit, idque factum non accusatore tantum, sed etiam reprehensore caruit, uno quoque existimante optimo illam exemplo violatae sobrietati poenas pependisse⁶.

Serv. *Aen.* 1.737. ... apud maiores nostros feminae non utebantur vino nisi sacrorum causa certis diebus. Denique femina quae sub Romulo vinum bibit occisa est a marito. Mecennius absolutus; id enim nomen marito. Sic Granius Licinianus Cenae Suae⁷.

Tert. *apol.* 6.4. cum mulieres usque adeo vino abstinerentur, ut matronam ob resignatos cellae vinariae loculos sui inedia necarint, sub Romulo vero quae vinum attigerat, inpune a Metennio marito trucidata sit.

Segue un brano di Dionigi di Alicarnasso in cui si afferma che la donna colpevole trovava nel marito offeso il proprio giudice (δικαστής) e il signore dell'entità del castigo – benché coadiuvato nel giudizio dai parenti (συγγενεῖς). Le colpe che venivano giudicate

⁵ Gli altri passi sono (seguendo l'ordine dei frammenti in Riposati): Gell. 10.23.1; Plin. *nat. hist.* 14.90; Val. Max. 2.1.5; Plut. *quaest. Rom.* 6 (265b). Anche A. PITTÀ, *M. Terenzio Varrone* cit. 53 ss. e spec. 56 ss., pensa che l'origine ultima di tutti questi passi sia in Varrone, ma ritiene che ciò sia vero soprattutto per Gellio, Plinio e Nonio Marcello, perché Valerio Massimo, Plutarco e Servio attingono anche ad altre fonti (ma per Valerio Massimo si potrebbe anche pensare che egli abbia voluto sostenere che *Metennius* non era stato neanche rimproverato per enfatizzare la severità degli antichi cui è dedicata la sezione dell'opera), e Tertulliano deriva da Plinio. Con approccio maggiormente cauto, M. SALVADORE (ed.), *M. Terenti Varronis fragmenta omnia quae exstant* II. *De vita populi Romani libri IV* (Hildesheim-Zürich-New York 2004) 78 s., inserisce solo il passo di Nonio Marcello tra i frammenti di Varrone (fr. 334), richiamando gli altri nell'*apparatus*.

⁶ Cfr. anche Val. Max. 2.1.5.

⁷ Riporto il testo nell'edizione Harvardiana: *Servianorum in Vergilii Carmina Commentariorum. Editio Harvardiana* II (Lancaster [Penn.] 1946) 302. Per il frammento di Granius Liciniano cfr. N. CRINITI, *Grani Liciniani reliquiae* (Leipzig 1981) xii, *Testimonia* 1 B.

erano l'adulterio e il bere vino, e Romolo permise (συνεχώρησεν) che fossero punite entrambe con la morte⁸, perché le considerava le più gravi colpe femminili, ritenendo che l'adulterio fosse fonte di follia e l'ubriachezza di adulterio:

Dion. Hal. 2.25.6. ἀμαρτάνουσα δέ τι δικαστὴν τὸν ἀδικούμενον ἐλάμβανε καὶ τοῦ μεγέθους τῆς τιμωρίας κύριον. ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκασον: ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καί, ὁ πάντων ἐλάχιστον ἀμαρτημάτων Ἑλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὐρεθείη πιούσα γυνή. ἀμφοτέρω γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιούων συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἀμαρτημάτων γυναικείων αἴσχιστα, φθορὰν μὲν ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσα, μέθην δὲ φθορᾶς.

Plutarco parla di un νόμος che prevede il ripudio in caso di avvelenamento dei figli, di sottrazione delle chiavi o di adulterio⁹: qualora l'uomo avesse ripudiato la moglie per un altro motivo, la legge avrebbe stabilito che le sue sostanze fossero per metà attribuite alla donna, per metà consacrate al tempio di Cerere¹⁰. L'ultima frase è estremamente difficile da interpretare, ma a mio avviso va letta nel senso che per il medesimo illecito il marito avrebbe subito anche la *consecratio capitis*¹¹:

Plut. Rom. 22.3. ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινάς, ὧν σφοδρὸς μὲν ἐστὶν ὁ γυναικὶ μὴ διδοὺς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοὺς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσαν· εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς

⁸ La possibilità che θανάτῳ non facesse parte del testo dionisiano, non essendo presente in tutti i manoscritti, è stata presa in considerazione da P. NOAILLES, *Les tabous* cit. 25 nt. 1 (che parrebbe escluderla), e ampiamente sviluppata da P. GIUNTI, *Alle origini del ripudio* cit. 49 ss., la quale tuttavia non considera che la possibilità di uccidere la donna ci è nota anche da altre fonti (lo rilevavo già in R. FIORI, *Homo sacer* cit. 236 s. nt. 255, ma l'a. non ne tiene conto in EAD., *Consors vitae* cit. 53 ss.).

⁹ Sulle proposte di emendazione del testo che ampliano a quattro o restringono a due le fattispecie di illecito basti rinviare a R. FIORI, *Homo sacer* cit. 233 nt. 249 (rispetto a P. GIUNTI, *Consors vitae* cit. 12 ss., vale quanto scrivevo in quella sede a proposito di EAD., *Alle origini del ripudio* cit. *passim*).

¹⁰ Per I. PIRO, *Unioni confarreate e 'diffarreatio'. Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia*, in *Index* 25 (1997) 268 s., il verbo ἀποπέμψω, a differenza di ἐκβάλλω, non si riferirebbe a un ripudio, ma a un allontanamento di fatto, posto che il ripudio sarebbe stato possibile solo nell'ipotesi delle tre colpe. Tuttavia mi sembra che, se come l'a. ipotizza vi fosse stato un semplice allontanamento di fatto tale da non far venir meno la *manus*, i beni dati alla moglie sarebbero rimasti nella proprietà del marito.

¹¹ Cfr. R. FIORI, *Homo sacer* cit. 191 ss.

γυναϊκὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων: τὸν δ' ἀποδόμεινον γυναιῖκα θύεσθαι χθονίοις θεοῖς.

Infine, tra II e III sec. d.C., il divieto è ricordato da Ateneo ed Eliano i quali, con parole quasi identiche, ricordano che il vino era interdetto alle donne libere e schiave (Ateneo parla genericamente di schiavi) e ai giovani ingenui al di sotto dei trenta o trentacinque anni¹²; Eliano rileva che si tratta di una delle leggi più efficaci dei Romani:

Athen. 10.33 (429b). παρὰ δὲ Ῥωμαίοις οὔτε οἰκέτης οἶνον ἔπιεν οὔτε γυνὴ ἐλευθέρα οὔτε τῶν ἐλευθέρων οἱ ἔφηβοι μέχρι τριάκοντα ἐτῶν.

Ael. var. hist. 2.38. ... οὐκοῦν καὶ Ῥωμαίοις ἦν ἐν τοῖς μάλιστα ὁ νόμος ὅδε ἐρρωμένος. οὔτε ἐλευθέρα γυνὴ ἔπιεν ἂν οἶνον οὔτε οἰκέτις, οὔτε μὴν τῶν εὖ γεγονότων οἱ ἐφ' ἡβῆς μέχρι πέντε καὶ τριάκοντα ἐτῶν.

2. *Le testimonianze che parlano di un processo: a) Fabio Pittore, Varrone e il nome di Egnatius Metennius.* – Fabio Pittore e Varrone – sempre che i passi sopra riportati risalcano davvero all'opera di quest'ultimo – ricordano due giudizi del passato: il primo compiuto dai *sui* a carico della donna, che sarebbe stata fatta morire di fame; il secondo compiuto da Romolo a carico del marito, per aver ucciso la moglie. Questo secondo processo corrisponde a un meccanismo noto rispetto ad altre fattispecie di uccisione legittima, come il più antico regime dell'uccisione dell'*homo sacer*, del *fur manifestus*, ecc., e a questo scopo erano probabilmente dirette forme di pubblicità come la *ploratio* e il coinvolgimento dei parenti e dei vicini¹³: forse in questo senso deve essere interpretata la notizia di Fabio Pittore che la donna sarebbe stata punita dai *sui*.

Vi sono indizi per ritenere che la storia del giudizio di Romolo si sia formata in epoca piuttosto antica. Le fonti presentano il nome del marito assolto da Romolo nella forma *Egnatius Metennius* o solo *Metennius*¹⁴, ossia come se si trattasse di un prenome e un gentilizio.

¹² La differenza sarebbe dovuta, per W.W. FORTENBAUGH, *Theophrastus of Eresus, Commentary* 6.1. *Sources on Ethics* (Leiden-Boston 2011) 736 nt. 1160, a un errore di trascrizione del testo di Ateneo, con l'omissione delle parole πέντε καὶ.

¹³ Mi limito a rinviare a R. FIORI, *Homo sacer* cit. 480 ss.

¹⁴ Ringrazio il collega e amico Paolo Poccetti per aver discusso con me il problema onomastico.

In realtà a Roma *Egnatius* non è un prenome, bensì un gentilizio, forse originariamente sabellico¹⁵ benché presente anche in ambito falisco ed etrusco¹⁶: il prenome *Egnatus* alla base del gentilizio sembrerebbe attestato solo nella *Tabula Veliterna*, un'iscrizione in volsco del 275 a.C. circa, qualora si potesse sciogliere in tal senso la forma abbreviata *ec*¹⁷. Potrebbe dunque ipotizzarsi che il prenome fosse sabellico e ne sia derivato un gentilizio diffusosi in età risalente in tutta l'Italia centrale.

D'altra parte non è attestato neanche il gentilizio *Metennius*, mentre abbiamo evenienze di tutte le altre varianti pervenuteci attraverso la tradizione manoscritta dei passi sopra richiamati: *Maetennius*, *Metennius*, *Metenius*, *Mecennius*, *Mecenius*, *Mecentius*, *Metellius*¹⁸. Il dato è significativo perché la variante *Meten(n)ius*, proprio perché non attestata, rappresenta per così dire la *lectio difficilior*, e potrebbe essere quella originaria, mentre le altre potrebbero essere risultate dal tentativo di avvicinare un nome non esistente, o non più esistente, a nomi esistenti. Ora, se si tiene conto della formazione dei gentilizi latini in *-ennius*, derivati da gerundivi di verbi sabellici¹⁹, po-

¹⁵ Cfr. FR. MÜNZER, s.v. «Egnatius» cit. 1993.

¹⁶ Per le attestazioni falische ed etrusche cfr. G.C.L.M. BAKKUN, *The Latin dialect of the ager Faliscus* (Amsterdam 2009) 262 s.

¹⁷ *ImagItal.* 1 *Velitrae* 1 (= ST VM 2 = Ve 222), dove *ec*. si scioglie *Egnatus*; TH. MOMMSEN, *Die unteritalische Dialekte* (Leipzig 1850) 325, e R. VON PLANTA, *Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte* II (Strassburg 1897) 713, scioglievano invece *Egnatius*.

¹⁸ Nella tradizione manoscritta di Plinio si trovano le varianti: *Maetennius*, *Metennius* (cfr. C. MAYHOFF, *C. Plini Secundi naturalis historiae libri xxxvii* II [Lipsiae 1875] 369); in Valerio Massimo: *Mecenius*, *Metellius* – *Metenius* in Giulio Paride (C. KEMPF, *Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium libri novem* [Lipsiae 1888] 289); in Servio: *Mecennius*, *Mecenius*, *Metennius*, *Metenius*, *Mecentius* (G. THILO, H. HAGEN, *Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii* I [Lipsiae 1881] 205; *Servianorum in Vergilii Carmina Commentariorum* cit. 302). Per l'attestazione di queste forme cfr. H. SOLIN, O. SALOMIES, *Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum*² (Hildesheim-Zürich-New York 1994) 110, 116, 118 (cfr. anche *ibid.* 485: *Maetennius*); non è altrimenti attestata neanche la forma *Mecentius*, conservata in Napoli BN ex-Vind. Lat. 05 (cfr. *Servianorum in Vergilii Carmina Commentariorum* cit. 302), ma essa è facilmente spiegabile come un avvicinamento al nome *Mezentius*, com'è noto frequente nell'*Eneide* e nello stesso commento di Servio.

¹⁹ I nomi latini in *-ennius* derivano da aggettivi verbali sabellici in **-n(n)ō-* (<**-ndo/-dno-*) analoghi alle forme latine in *-ndus*. Così il gentilizio *Herennius* è formato sul prenome *Herennus* e corrisponde al nome osco *Heirens* < **heryedno-* (cfr. sabel. **beriom* 'volere'), e il gentilizio *Pescennius* corrisponde a osc. *Perkedne[is]* (gen. sing.) < **perkedno-* (cfr. umbr. *persnimu* 'pregare'): cfr. per tutti M. LEUMANN (J.B. HOFMANN, A. SZANTYR), *Lateinische Grammatik* I. *Lateinische Laut- und Formenlehre* (München 1977) 201; J. REICHMUTH, *Die lateinischen Gentilia und ihre Beziehungen zu den römischen Individualnamen*, Diss. (Zürich 1956) 30; G. MEISER, *Lautgeschichte der umbrischen Sprache* (Innsbruck 1986) 94; Id., *Das Gerundivum im Spiegel der italischen*

trebbe ipotizzarsi un'analogia origine anche per questo nome, il che indurrebbe a ipotizzare un verbo basato sulle radici i.e. **met-* o **meh*₁-t- 'misurare, giudicare' o forse anche alla connessa radice **med-*, con lo stesso significato²⁰, da cui nelle lingue sabelliche derivano una serie di termini legati al diritto (umbr. *meřs* < **medos-/medes-* 'diritto', osc. *meddiss* < **med(-es)-dik-s* 'magistrato' [cfr. lat. *iūdex* **yowes-dik-s*] e i loro derivati²¹) e in latino il verbo *medeor*, che significa 'curare', ma che probabilmente in origine significava anche 'giudicare'²². Su queste basi, è possibile ipotizzare che *Metennius* sia un gentilizio fittizio creato attraverso l'aggiunta di un suffisso -yo- a una base **metenno-*, **mētenno-* o **medenno-* dal significato – considerando l'originario valore di participio passato del gerundivo²³ – 'colui che è giudicato': che si tratti, cioè, di un cd. 'nome parlante', ossia di un nome creato artificialmente per descrivere le caratteristiche o il destino del personaggio, nel nostro caso in relazione al processo seguito all'uccisione della moglie²⁴.

Il nome di *Egnatius Metennius* sembrerebbe dunque avere origine sabellica – ossia, a questa quota cronologica, sabina – e porsi in

Onomastik, in F. HEIDERMANNS, H. RIX, E. SEEBOLD (hrsg.), *Sprachen und Schriften des antiken Mittelmeerraums. Festschrift für Jürgen Untermann* (Innsbruck 1993) 255 ss.

²⁰ In latino, da **met-* 'misurare' > *meto* 'tagliare, mietere' (usato anche per la vite: Plin. *nat. hist.* 17.185; Serv. *georg.* 2.410); da **meh*₁-t- 'misurare' > *mētor* 'misurare, giudicare' (denominativo da **mē-ti-* 'misura'); l'ipotesi di una derivazione da **med-* potrebbe trovare una corrispondenza nel probabile adattamento di osc. *meddiss* in lat. *Metius* (letteratura in J. UNTERMANN, *Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen* [Heidelberg 2000] 459). Per le tre radici e il loro rapporto cfr. J. POKORNY, *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch* (Bern 1959) 703 ss.; A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch II*³ (Heidelberg 1954) 83; H. RIX (hrsg.), *Lexikon der indogermanischen Verben*² (Wiesbaden 2001) 423 ss. e 442; M. DE VAAN, *Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages* (Leiden-Boston 2008) 368 e 377 s.

²¹ J. UNTERMANN, *Wörterbuch* cit. 455 ss.

²² M. DE VAAN, *Etymological dictionary of Latin* cit. 368.

²³ G. MEISER, *Das Gerundivum* cit. 258.

²⁴ Ragionando sul valore di **med-* rispetto al vino e al valore medicinale della bevanda (cfr. *infra*), potrebbe anche ipotizzarsi un significato di *Metennius* 'colui che è curato', con riferimento alla circostanza che alle donne era consentito l'uso del vino per curarsi, il che potrebbe implicare l'esistenza di una storia più articolata, a noi non pervenuta. È possibile aggiungere che all'episodio fa riferimento un verso (forse) delle *saturae* di un poeta di età augustea, Rabirio, il quale scrive di una *Mettenia* (mmss.: *metenia* o *mecenia*, *mecteniam*, *methoma*, *in extenia*, *in & te nia*) ubriacona (*merulenta*) che fugge il proprio *nomen abstemium*: *abstemium merulenta fugit Mettenia nomen* (Rab. fr. 6 Blänsdorf = Fulg. *expos. serm. ant.* 58). Il *nomen* è *abstemium* perché ricorda quello di *Metennius*, ma la forma *Mettenius* è effettivamente attestata: cfr. H. SOLIN, O. SALOMIES, *Repertorium* cit. 118; peraltro, la metrica del verso mostra che – a meno del concorrere di esigenze poetiche – la quantità vocalica è *Mētēnia*.

un contesto coerente con la tradizione del sinecismo romano-sabino²⁵. La storia dovrebbe essersi formata in un'epoca sufficientemente lontana perché gli autori della tarda repubblica o le loro fonti potessero scambiare il gentilizio *Egnatius* per prenome e l'appellativo *Metenn(i)us* per gentilizio.

D'altronde, un processo analogo potrebbe essere attestato in relazione al re etrusco *Mezentius*, il re di Cere che nell'*Eneide* viene sconfitto da Enea, il quale – in una tradizione pervenutaci attraverso Catone, Varrone e Verrio Flacco ma non menzionata da Virgilio²⁶ – avrebbe chiesto ai Latini le *primitiae* della vite o il *fructus vini*, entrambi riservati a *Iuppiter*, e per questo sarebbe stato punito. Per festeggiare la vittoria i Romani avrebbero istituito i *Vinalia rustica* (19 agosto), che consistevano in una cerimonia in cui il *flamen Dialis* compiva l'*auspicatio* che dava inizio alla vendemmia primizia; oppure i *Vinalia priora* (23 aprile), durante i quali si consumava il vino nuovo dopo una libagione a Giove²⁷. Il nome *Mezentius* è effettivamente attestato a Cere nel VII sec. a.C. nella forma etrusca *Mezentie*²⁸, che è stata analizzata come un nome di origine italica ricostruibile come (**Metyentyo-* o) **Medyentyo-*, derivato da un participio presente **medyent-* di un verbo **med-ye-/yo-*, che significherebbe

²⁵ E. PERUZZI, *Origini di Roma* I (Firenze 1970) 40, considerava il personaggio sabino perché la formula del nome è bimembre.

²⁶ È verisimile però che la tradizione fosse nota anche a Virgilio: cfr. il riferimento alle *primitiae* in *Aen.* 11.16 e il commento di *Macr. Sat.* 3.5.11.

²⁷ *Cat.* 5 *FRHist.* F 6 = *Macr. Sat.* 3.5.10 parla genericamente di *primitiae*; *Varr. ant. rer. hum.* fr. 17 *Mirsch* = *Plin. nat. hist.* 14.88 di *vinum*; *Fest. verb. sign.* s.v. «*rustica Vinalia*» (L. 322) dice che i Latini, nella guerra contro Mezenzio, dedicarono a Giove la libagione di ogni vino, e dunque nonostante il lemma sia dedicato alla spiegazione dei *Vinalia rustica*, la spiegazione sembrerebbe riferita ai *Vinalia priora* (così come anche la sintesi che ne fa *Paul.-Fest. verb. sign.* s.v. «*rustica vinalia*» [L. 323]); d'altronde, nei *fasti Praenestini* (*CIL*. I² 231-239), comunque da riferire a Verrio Flacco, l'episodio di Mezenzio è richiamato a proposito dei *Vinalia priora*; *Dion. Hal.* 1.65.2 e *Plut. quaest. Rom.* 45 (275e) parlano del vino prodotto nell'anno; [*Aur. Vict.*] *orig. gent. Rom.* 15.2-3 di tutto il vino per diversi anni. La questione è complicata da *Ovid. fast.* 4.863-900, il quale narra l'episodio di *Mezentius* a proposito dei *Vinalia priora*, ma indica come oggetto della promessa una volta la vendemmia (4.893), che dovrebbe riferirsi ai *Vinalia rustica*; e una volta i *proxima musta* (4.888), che sembrerebbero riferiti ai *Meditrinalia* (peraltro, in quest'ultimo senso depono anche il fatto che la festa è situata temporalmente in autunno: 4.897). Il problema non mi sembra risolto da D. PORTE, *L'étiologie religieuse dans les Fastes d'Ovide* (Paris 1985) 95 s., a parere della quale Ovidio non avrebbe compreso il senso delle cerimonie dei *Vinalia*, e avrebbe ipotizzato una vendemmia primizia ad aprile e una libagione a ottobre. Su *Vinalia priora* e *rustica* cfr. per tutti H.H. SCULLARD, *Festivals and ceremonies of the Roman republic* (London 1981) 106 ss. e 177.

²⁸ F. GAULTIER, D. BRIQUEL, *Réexamen d'une inscription des collections du musée du Louvre: un Mézence à Caeré au VIIIe siècle av. J.-C.*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* 133 (1989) 99 ss.

‘esercitante la funzione **med-*’²⁹. La prima associazione che questa etimologia porta alla mente è naturalmente con la magistratura italica del *meddix*, ma la radice **med-* ha un ruolo anche rispetto al vino: con i derivati *medicamen*, *medicamentum*, *remedium* si indicano infatti sia il vino in quanto bevanda medicinale, sia le sostanze con cui si ‘corregge’ il vino puro durante il processo di vinificazione³⁰, e la stessa festa in cui si ‘corregge’ il mosto con il vino dell’anno precedente è detta *Meditrinalia* (11 ottobre)³¹. È pertanto possibile che il nome reale *Mezentius* – forse originariamente legato a una funzione magistratuale – sia stato associato dalla tradizione alle cerimonie legate alla vinificazione in virtù del rapporto tra il vino e i termini derivati dalla radice **med-*, e che per converso il nome fittizio *Metennius* sia stato creato in relazione alla storia del processo.

Nella direzione di una certa antichità della vicenda di *Metennius* depone anche il fatto che essa è stata trasfigurata e messa in relazione con le cerimonie di *Bona dea*, durante le quali le donne potevano eccezionalmente officiare con il vino, che tuttavia era chiamato ‘latte’ e conservato in un recipiente detto *mellarium*³², mentre era bandito il mirto, pianta purificatrice³³. Nel *de diis* di Sesto Clodio – ma si ritiene che la fonte sia Varrone o Verrio Flacco³⁴ – si riportava infatti, come origine del culto di *Bona dea*, la storia per cui la moglie di Fauno si sarebbe ubriacata bevendo vino puro (*merum*) e sarebbe stata fustigata a morte dal marito con verghe di mirto, per poi ricevere onori divini³⁵. Considerando che il *dies natalis* del tempio di Fauno edificato sull’Isola Tiberina nel 196 a.C.³⁶, in cui il dio riceveva

²⁹ C. DE SIMONE, *Etrusco ‘Lauclie Mezentie’*, in *Archeologia Classica* 43 (1991) [Miscellanea etrusca e italica in onore di Massimo Pallottino] 559 ss.

³⁰ Basti richiamare gli usi dei termini nel libro quattordicesimo della *naturalis historia* di Plinio: si parla di *medicamen/medicamentum* per indicare gli additivi in *Plin. nat. hist.* 14.121; 14.126; per esprimere il valore medicinale del vino in 14.19; 14.60; 14.65; 14.99; 14.117 (cfr. anche 14.55: i vini di qualità molto vecchi possono essere usati come *medicamenta* per ‘correggere’ vini di minore qualità).

³¹ Secondo l’interpretazione che della festa dà G. DUMÉZIL, *Fêtes romaines d’été et d’automne, suivies de Dix questions romaines* (Paris 1975) = *Feste romane* (Genova 1989) 101 ss.

³² Macrobius, *Sat.* 1.12.25.

³³ Plutarchus, *quaest. Rom.* 20 (268d-e).

³⁴ P. MASTANDREA, *Un neoplatonico latino: Cornelio Labeone (Testimonianze e frammenti)* (Leiden 1979) 54.

³⁵ Plutarchus, *quaest. Rom.* 20 (268d-e); Arnobius, *nat.* 5.18; Lactantius, *div. inst.* 1.22.9-11. Sul rapporto *Fauna-Bona dea* cfr. per tutti G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*² (München 1912) 216 ss.

³⁶ Livy, 33.42.10 e 34.53.3-4; Vitruvius, 3.2.3.

un sacrificio³⁷, erano le idi di febbraio, giorno in cui iniziava il periodo di piantatura delle viti³⁸, e che alcune fonti identificano il dio con *Liber*³⁹, appare chiara, nel racconto mitico, l'opposizione tra la liceità dell'uso maschile e l'illiceità dell'uso femminile del vino puro.

3. *Le testimonianze che parlano di un processo: b) Dionigi di Alicarnasso (e Catone).* – Se, dopo aver letto i passi riferibili a Fabio Pittore e a Varrone, si passa al brano di Dionigi, viene il dubbio che non sia giustificato il suo usuale inserimento tra le testimonianze di *leges regiae* – come ad esempio avviene nel primo volume dei *Fontes iuris Romani Antejustiniani* curato da Salvatore Riccobono⁴⁰. Dionigi scrive infatti che Romolo 'permise' (συνεχώρησεν) la punizione della donna con la morte: una formulazione che parrebbe maggiormente coerente con l'assoluzione del marito in un giudizio successivo all'uccisione della moglie, piuttosto che con la promulgazione di una legge.

Peraltro, lo stesso complessivo discorso di Dionigi parrebbe smentire l'ipotesi della *lex*. Leggiamo infatti che Romolo non aveva dato al marito potere di accusa (ἔγκλημα) per l'adulterio o per l'abbandono ingiustificato della casa da parte della moglie, né alla moglie per i maltrattamenti del marito o il ripudio ingiustificato da parte di questi, né per l'attribuzione o la restituzione della dote. Romolo avrebbe invece regolato i rapporti tra marito e moglie con 'un'unica legge' (ἓνα δὲ νόμον) (2.25.1), secondo la quale la moglie che si fosse sposata 'con sacre nozze' (κατὰ γάμους ἱεροῦς: un probabile riferimento alla *confarreatio*) avrebbe partecipato dei beni e dei *sacra* del marito (2.25.2)⁴¹. Questa legge faceva sì che il matrimonio fosse indissolubile e che la donna fosse sottoposta al marito (2.25.3-4), con l'effetto che la moglie che si fosse comportata bene sarebbe stata padrona di casa (κυρία τοῦ οἴκου) quanto il marito, ereditandone le sostanze alla morte (2.25.5), e che, se invece si fosse macchiata di colpe, il marito ne sarebbe stato giudice (δικαστής) nonché signore dell'entità del castigo (2.25.6). E quando Dionigi, concludendo, afferma che la validità di questa legge (νόμος) è dimo-

³⁷ Ovid. *fast.* 2.193.

³⁸ Colum. 3.14.1.

³⁹ Serv. *Aen.* 8.343.

⁴⁰ FIRA. I *Romulus* 7. M. BETTINAZZI, *La legge nelle declamazioni quintilianee* (Saarbrücken 2014) 105, afferma che Dionigi sarebbe l'unico autore antico a parlare di una simile legge.

⁴¹ Dion. Hal. 2.25.1-2.

strata dal fatto che per il primo caso di divorzio si dovrà attendere il 231 a.C., allorché Sp. Servilio Ruga ripudierà la moglie per sterilità (2.25.7), egli si riferisce chiaramente all'«unica legge» descritta all'inizio, e non a un νόμος specifico sulle colpe della donna: nel suo discorso, la punibilità della donna in queste ipotesi è piuttosto una conseguenza dell'«unica legge»⁴². D'altronde, l'ipotesi di una legge specifica sulle colpe della donna è in contrasto con l'affermazione iniziale di Dionigi, allorché scrive che Romolo non aveva previsto regole specifiche (*accusatio adulterii* da parte del marito, attribuzione o restituzione della dote) ma un'unica legge: qui ci troviamo certamente di fronte a valutazioni dello stesso Dionigi che mirano a sottolineare la differenza tra il diritto arcaico, che permetteva al marito l'uccisione della donna in caso di adulterio e non prevedeva un regime patrimoniale del divorzio rispetto alla dote; e il diritto dell'età augustea, che nella *lex Iulia de adulteriis* vietava l'uccisione della donna da parte del marito prevedendo invece l'*accusatio adulterii iure mariti*⁴³, e che grazie all'*interpretatio* dei giuristi regolamentava la restituzione o la ritenzione della dote in caso di divorzio⁴⁴.

Questi rilievi, uniti a una serie di indizi che inducono ad attribuire a Dionigi i numerosi raffronti con il mondo greco⁴⁵, fanno pensare che la cd. «costituzione di Romolo» contenuta in Dion. Hal. 2.7-29 sia sì una sezione unitaria, ma non tragga origine da un pamphlet tardo-repubblicano o augusteo politicamente condizionato⁴⁶, es-

⁴² Lo aveva intuito anche E. GABBA, *Studi su Dionigi da Alicarnasso I. La costituzione di Romolo*, in *Athenaeum* 38 (1960) = *Roma arcaica. Storia e storiografia* (Roma 2000) 83; giustamente cauto R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica* cit. 169, il quale rileva che «Dionigi non offre elementi sicuri per ritenere che fu una legge e che questa deve attribuirsi a Romolo». Al contrario, nel recente lavoro di G. DI TROLIO, *Le leges regiae in Dionigi d'Alicarnasso I. La monarchia latino-sabina* (Napoli 2017) 109 ss., si afferma che le due fattispecie del bere vino e dell'adulterio costituirebbero «due prescrizioni particolari» della legge (*ibid.* 117) e si inserirebbero in un progetto storico-giuridico dello scrittore greco, che a parere dell'a. sarebbe reso manifesto in Dion. Hal. 1.8.2 e ispirato alla volontà di «distinguere con chiarezza tre differenti tipologie di cogenza giuridica», coincidenti con le norme relative alla costituzione (espresse dai termini «πολιτεία» e «πολιτεύματα» – *sic* in tutto il volume) ai *mores maiorum* (ἔθη) e alle leggi (νόμοι) (*ibid.* 16).

⁴³ Mi limito a rinviare a G. RIZZELLI, *La lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum* (Lecce 1997) 9 ss.

⁴⁴ L'ipotesi di P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda* (Milano 1990) 278, che Dionigi abbia attribuito a Romolo la legge (che sarebbe invece di Numa) per sottolineare il rapporto del fondatore con Augusto, mi sembra anche solo per questo poco verisimile.

⁴⁵ E. GABBA, *Studi su Dionigi da Alicarnasso* cit. 87.

⁴⁶ A partire dagli studi di M. POHLENZ, *Eine politische Tendenzschrift aus Caesars Zeit*, in *Hermes* 59 (1924) 157 ss.; cfr. poi E. SKARD, *Zwei religiös-politische Begriffe:*

sendo invece organizzata dallo stesso Dionigi sulla base di informazioni attinte da opere antiquarie. E considerando che in questa sezione l'unica opera espressamente citata sono le *Antiquitates* di Varrone (2.21.2), e che molto probabilmente lo stesso autore è anche alla base della descrizione dionisiana dell'organizzazione di *tribus* e *curiae* contenuta nella prima parte della 'costituzione'⁴⁷, potrebbe giudicarsi plausibile l'ipotesi, già avanzata in passato da qualche studioso⁴⁸, che proprio Varrone ne sia una delle fonti principali⁴⁹.

Catone, a differenza delle altre fonti, parla del diritto della sua epoca, nella quale la donna poteva essere uccisa solo per adulterio, mentre l'illecito del bere vino avrebbe avuto come effetto il ripudio e la perdita (di parte) della dote. Questo dato sembrerebbe trovare riscontro nella notizia fornitaci da Plinio il Vecchio secondo cui Gn. Domizio Enobarbo (cos. 192 a.C.)⁵⁰, *iudex* in un processo (verisimilmente di divorzio), aveva multato con la perdita della dote la moglie che, all'insaputa del marito, aveva bevuto più vino di quanto richiedesse la salute⁵¹, e si accorda con quanto sappiamo circa le conseguenze delle colpe muliebri tra II e I sec. a.C., quando si ha notizia di un processo per impudicizia in cui il marito tentò di trattenere la dote dopo aver ripudiato la moglie⁵².

Euergetes Concordia (Oslo 1932) 97; J. GAGÉ, *De César à Auguste. Où en est le problème des origines du principat? À propos du César de M. J. Carcopino*, in *Revue Historique* 177 (1936) 331; A. VON PREMERSTEIN, *Von Werden und Wesen des Prinzipats*, in *Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Philos.-Hist. Klasse)* n.F. 15 (1937) 8 ss.; E. KORNEMANN, *Zum Augustusjahr*, in *Klio* 31 (1938) 81 ss.; E. GABBA, *Studi su Dionigi da Alicarnasso* cit. 67 ss.; M. SORDI, *La 'Costituzione di Romolo' e le critiche di Dionigi di Alicarnasso alla Roma del suo tempo*, in *Pallas* 39 (1993) 111 ss. = *Scritti di storia romana* (Milano 2002) 471 ss.

⁴⁷ R. FIORI, *Un'ipotesi sull'origine delle curiae*, in Id. (cur.), *Re e popolo. Istituzioni arcaiche tra storia e comparazione* (Göttingen 2019) 332 ss.

⁴⁸ F. CORNELIUS, *Untersuchungen zur frühen römischen Geschichte* (München 1940) 87 nt. 5 (cfr. anche *ibid.* 27 nt. 59). Che la fonte fosse antiquaria era già stato ipotizzato da F. TAEGER, *Die Archaeologie des Polybios* (Stuttgart 1922) 124 ss.; cfr. poi J.P.V.D. BALDSON, *Dionysius on Romulus: a political pamphlet?*, in *JRS.* 61 (1971) 27.

⁴⁹ Ciò che M. POHLENZ, *Eine politische Tendenzschrift* cit. 189 negava, senza però portare argomenti e rinunciando a formulare ipotesi sull'autore, che si limitava a datare all'età di Cesare; A. VON PREMERSTEIN, *Von Werden und Wesen* cit. 12, e E. KORNEMANN, *Zum Augustusjahr* cit. 81, pensavano a un giurista di età augustea; E. SKARD, *Zwei religiös-politische Begriffe* cit. 97, a Elio Tuberone; E. GABBA, *Studi su Dionigi da Alicarnasso* cit. 107 s., a un anonimo autore di età post-sillana; M. SORDI, *La 'Costituzione di Romolo'* cit. 118 = 482, a un ignoto autore di età cesariana.

⁵⁰ T.R.S. BROUGHTON, *The magistrates of the Roman republic* I (New York 1951) 350.

⁵¹ Plin. *nat. hist.* 14.90. *Cn. Domitius iudex pronuntiavit mulierem videri plus vini bisse quam valitudinis causa, viro insciente, et dote multavit.*

⁵² Val. Max. 8.2.3; cfr. Plut. *Mar.* 38.4-5.

4. *Le testimonianze che parlano di un «νόμος»*: Eliano e Plutarco. – In effetti, di ‘legge’ (νόμος) parlano soltanto Eliano e Plutarco. La testimonianza del primo è però molto dubbia. Al di là del fatto che è impossibile dire se nel riferirsi al diritto romano egli usi νόμος per indicare una vera e propria *lex* oppure, come talora gli accade⁵³, per esprimere semplicemente il concetto di ‘norma, regola’, in realtà il problema fondamentale è il confronto con il brano parallelo di Ateneo cui, secondo parte della dottrina, Eliano avrebbe attinto⁵⁴. Qualora questa dipendenza fosse effettiva, si avrebbe la certezza che la qualificazione giuridica della regola è una deduzione di Eliano, forse indotto a ciò dalla serie di esempi di leggi greche sullo stesso argomento che egli (e Ateneo) riportano poco prima. Ma in effetti il dubbio resterebbe anche qualora si pensasse a una fonte comune.

Rimane dunque il solo Plutarco. Naturalmente, anche per lui potrebbe osservarsi che νόμος non indica necessariamente una *lex regia* o *publica*: anzi, nelle altre cinque evenienze del vocabolo nella *vita Romuli*, esso è usato per indicare regole di *ius sacrum* o di *ius gentium* non riconducibili a una ‘legge’, oppure per indicare genericamente il diritto della città⁵⁵: perciò, a rigore, la frase ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινάς potrebbe essere tradotta tanto ‘emanò anche alcune leggi’, quanto ‘fissò anche alcune regole’. Tuttavia, come vedremo, è possibile che Plutarco abbia cercato di mettere ordine in una quantità di notizie relative ad arcaiche regole di *ius* e a *leges publicae* di età repubblicana e augustea, e dunque non è da escludere che avesse effettivamente in mente una *lex regia* intesa come *lex data*.

In effetti, che Plutarco si differenzi dalle altre fonti di tradizione varroniana potrebbe apparire un po’ strano, considerando che sin dall’Ottocento Varrone è stato individuato come la fonte principale per la *vita Romuli*⁵⁶. Peraltro, vi sono motivi specifici per ipotizzare

⁵³ Cfr. ad es. Ael. *var. hist.* 14.8, dove si usa l’espressione κατὰ τὸν νόμον τῆς τέχνης, ‘secondo le regole dell’arte’.

⁵⁴ F. RUDOLPH, *De fontibus quibus Aelianus in Varia historia componenda usus sit* (Lipsiae 1884) 12.

⁵⁵ In Plut. *Rom.* 3.4, νόμος è usato per indicare la regola di castità delle Vestali; in 11.2, per la regola che indica quali primizie usare nel rituale di fondazione; in 13.8 per la (assenza di una) norma che obblighi patrono e cliente a testimoniare l’uno contro l’altro; in 16.1 per le regole di *ius gentium* per la restituzione delle Sabine; in 28.10 per il ‘diritto positivo’ di una città, contrapposto alla verità e alla *ratio probabilis* secondo cui le anime dei buoni dopo la morte arrivano sino agli dèi.

⁵⁶ H. PETER, *Die Quellen Plutarchs in den Biographieen der Römer* (Halle 1865) 146 ss.; cfr., più di recente, E. VALGIGLIO, *Varrone in Plutarco*, in *Atti del congresso internazionale di studi varroniani II* (Rieti 1976) 571 ss.

che, nel parlare della norma di Romolo, Plutarco avesse dinanzi agli occhi l'opera di Varrone o almeno quella di Dionigi: come lo storico di Alicarnasso, anche Plutarco ricorda quale primo divorzio quello di Sp. Carvilio Ruga⁵⁷; nelle *quaestiones Romanae*, poche righe prima di ricordare l'episodio di Carvilio Ruga, Plutarco cita Varrone⁵⁸, il quale, in un verso delle *saturae Menippeae*, faceva riferimento a un (anonimo) divorzio per sterilità collocato nel passato⁵⁹. D'altronde, è verisimile che Plutarco avesse presente anche l'opera di Fabio Pittore, perché il riferimento alla κλειδῶν ὑποβολή al posto della colpa di bere vino deriva quasi certamente dall'annalista, che come si è detto ricordava come colpa della donna l'apertura dei *loculi* dove erano conservate le chiavi della *cella vinaria*⁶⁰.

La testimonianza di Plutarco è però da diversi punti di vista peculiare: (i) parla di ripudio e non di uccisione; (ii) indica tre cause e non due, perché aggiunge all'adulterio e al bere vino di Dionigi la φαρμακεία τέκνων; (iii) indica queste cause come un *numerus clausus*, precisando che, se il ripudio fosse stato originato da altre ragioni, avrebbe determinato sanzioni a carico del marito. Queste peculiarità indirizzano, a mio avviso, verso l'impiego di fonti ulteriori rispetto a quelle utilizzate dagli altri autori.

Partiamo dal primo punto. Individuando come pena per le colpe femminili il ripudio e non l'uccisione, almeno per quanto riguarda l'adulterio la notizia di Plutarco è contraria non solo alle affermazioni delle altre fonti relative all'epoca di Romolo, ma anche al regime attestato per il II sec. a.C. da Catone, che prevedeva il ripudio per la colpa di bere vino ma la possibilità per il marito di uccidere l'adultera colta in flagrante. In realtà, anche se in età monarchica e repubblicana l'uccisione era ammessa solo in caso di flagranza e dunque la regola doveva essere il ripudio, il divieto di uccisione e la necessità del ripudio come preconditione per l'esercizio dell'*accusatio iure mariti* saranno disposti soltanto dalla *lex Iulia de adulteriis*.

⁵⁷ Plut. *comp. Thes. Rom.* 6.4. Negli stessi anni in cui scriveva Varrone, l'episodio era ricordato nel *de dotibus* di Servio Sulpicio Rufo: Serv. *dot.* fr. 2 Lenel = Gell. 4.3.2.

⁵⁸ Varr. *ap. Plut. quaest. Rom.* 14 (267b). Secondo L. VAN DER STOCKT, *Plutarch's use of literature: sources and citations in the 'Quaestiones Romanae'*, in *Ancient Society* 18 (1987) 286 s., la fonte sarebbe Valerio Massimo, e la citazione di Varrone immediatamente precedente sarebbe indiretta, avendo Plutarco attinto da Giuba (che nel passo non è nominato); cfr. anche J. L. HILTON, L.L.V. MATTHEWS, *Veiled or unveiled? (Plut. quaest. Rom. 267b-c)*, in *The Classical Quarterly* 58 (2008) 336 ss.

⁵⁹ Varr. *Men.* fr. 553 Astbury = Non. Marc. *comp. doctr. s.v. «baetere»* (L. 77). *anos multos, quod parere non poterat, mulierem foras baetere iussit.*

⁶⁰ Così già H. PETER, *Die Quellen Plutarchs* cit. 159.

Rispetto al secondo punto, a me sembra non sia stato sinora notato un possibile rapporto con la previsione della famosa costituzione di Costantino del 331 d.C. (CTh. 3.16.1) in cui si afferma che il ripudio è legittimo quando la donna sia adultera, avvelenatrice⁶¹ o prosseneta (*moecha, medicamentaria, conciliatrix*). Innanzi tutto anche questa costituzione, come Plutarco, individua *causae* determinate, al di là delle quali il ripudio determina una sanzione per il marito; in secondo luogo, la colpa della donna di essere *medicamentaria* coincide con la *φαρμακεία* (*τέκνων*) del brano di Plutarco. Ora, noi sappiamo che l'adulterio e il prossenetismo erano comportamenti sanzionati dalla *lex Iulia de adulteriis*⁶² e dunque causa di ripudio, ma i frequenti accostamenti tra *adulterium* e *veneficium* nella letteratura latina⁶³ – e in particolare in Catone, come ci informa Quintiliano⁶⁴ – inducono a ritenere che già durante il principato anche la seconda colpa fosse motivo di ripudio.

Anche rispetto al terzo profilo vi sono punti di contatto con la *lex Iulia de adulteriis*. Questa, com'è noto, stabiliva che la donna adultera e il suo complice fossero puniti, oltre che con la *relegatio in insulam*, l'una con la *publicatio* di metà della dote e di un terzo dei beni personali, l'altro con la *publicatio* di metà del patrimonio⁶⁵. Se si considera che già nella prima metà del I sec. a.C. era possibile avanzare l'accusa *ex suspicione*⁶⁶, e che molto probabilmente un'accusa infondata avrebbe determinato per il marito la condanna per *calumnia*⁶⁷

⁶¹ Rendo così il latino *medicamentarius*, ma senza dimenticare il rapporto tra veleni e pratiche magiche frequente nell'esperienza romana opportunamente evidenziato da A. DI MAURO TODINI, 'Medicamentarius': una denominazione insolita. *Brevi considerazioni a proposito di CTh. 3,16,1*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana VII* (Napoli 1988) 343 ss.

⁶² C. VENTURINI, *La repudianda*, in *BIDR. 91* (1988) = *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica* (Napoli 2014) 92.

⁶³ Cfr. per tutti G. RIZZELLI, *Note sul veneficium*, in R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, M.J. BRAVO BOSCH (ed.), *Mulier: algunas historias e instituciones de derecho romano* (Madrid 2013) 297 ss.

⁶⁴ *Cat. or. fr. 240* Malcovati² = *Quint. inst. or. 5.11.39*. Cfr. anche *Rhet. Her. 4.23* e *Sen. rhet. contr. 6.6; 7.3.6*.

⁶⁵ *PS. 2.26.14*.

⁶⁶ Attestata in *Sen. rhet. contr. 2.7* (cfr. 6.6).

⁶⁷ La questione è complessa, anche per lo stato delle fonti: per H. ANKUM, *La captiva adultera: problèmes concernant l'accusatio adulterii en droit romain classique*, in *RIDA. 33* (1985) 173 ss., sarebbe stato *ius controversum*; per C. VENTURINI, *Accusatio adulterii e politica costantiniana*, in *SDHI. 54* (1988) 84 ss. = *Studi di diritto delle persone e di vita sociale* cit. 48 ss. (seguito da G. RIZZELLI, *Lex Iulia* cit. 42 ss.), l'esenzione dalla *calumnia* sarebbe stata solo possibile.

– e pertanto, secondo alcuni già in età repubblicana⁶⁸, l'irrogazione della medesima pena prevista per il reato ingiustamente denunciato –, diviene verisimile che nell'applicazione della *lex Iulia* alcuni mariti che avevano ingiustamente ripudiato⁶⁹ e accusato la moglie e il complice di adulterio, abbiano subito la *publicatio* di parte del patrimonio. Peraltro, nelle *declamationes minores* – che, essendo probabilmente da attribuire alla scuola di Quintiliano⁷⁰, devono essere datate negli stessi anni in cui scrive Plutarco⁷¹ – si trovano dispute di scuola in cui si afferma che i beni del complice divengono *ex lege* (non pubblici, ma) del marito⁷²: anche se non abbiamo notizia di questa previsione nel testo della *lex Iulia*, quand'anche la regola fosse frutto di invenzione retorica o costituisse un modo rapido di descrivere l'esito finale di un procedimento di *bonorum sectio* in virtù del quale i beni vengono acquistati dal marito⁷³, non potrebbe escludersi che altre fonti retoriche abbiano dedotto da questa (verisimilmente falsa) norma la correlativa regola per cui in virtù della *lex talionis* della *calumnia* la donna potesse acquistare i beni del marito quando fosse stata ingiustamente ripudiata, e che tutte queste informazioni siano state rielaborate da Plutarco.

Tutto ciò si accorda con il fatto che la descrizione di Plutarco non può riferirsi all'epoca monarchica: è stato notato da tempo che la notizia di una attribuzione di metà dei beni alla donna presuppone che quest'ultima non fosse *in manu* – altrimenti i beni sarebbero rimasti nella proprietà del marito – e che la *consecratio* dei beni a Cerere presuppone l'esistenza di un tempio che sarà edificato solo nel 496-493 a.C.⁷⁴. Al tempo stesso, però, la notizia di una *consecratio*

⁶⁸ Così J.G. CAMIÑAS, *La lex Remmia de calumniatoribus* (Santiago de Compostela 1984) 91 ss.; Id., *Le crimen calumniae dans la lex Remmia de calumniatoribus*, in RIDA. 37 (1990) 130 ss., seguito da B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (Milano 1998) 180 nt. 253; cfr. sulla questione D.A. CENTOLA, *Il 'crimen calumniae'. Contributo allo studio del processo criminale romano* (Napoli 1999) 90 ss.

⁶⁹ Probabilmente l'accusa *ex suspicione* poteva avanzata anche in costanza di matrimonio, potendo essere il ripudio successivo: cfr. C. VENTURINI, *Accusatio adulterii* cit. 57 ss.; G. RIZZELLI, *Lex Iulia* cit. 98 ss.

⁷⁰ Cfr. per tutti M. WINTERBOTTOM, *The Minor declamations ascribed to Quintilian* (Berlin-New York 1984) xii ss.

⁷¹ Cfr. per tutti K. ZIEGLER, s.v. «*Plutarchos*» [Nr. 2], in PWRE. XLI (Stuttgart 1951) 713 e 900: le *vitae* sono state scritte negli ultimi decenni di vita di Plutarco, e la coppia Teseo-Romolo è stata scritta, se non come ultima, tra le ultime dell'opera, nei primi decenni del II sec. d.C.

⁷² [Quint.] *decl. min.* 273.

⁷³ È l'ipotesi di M. BETTINAZZI, *Le legge nelle declamazioni quintilianee* cit. 138 ss.

⁷⁴ Cfr. variamente G. WISSOWA, s.v. «*Ceres*», in PWRE. III/2 (Stuttgart 1899) 1975; P.F. GIRARD, *Histoire de l'organisation judiciaire des Romains I* (Paris 1901) 35

bonorum a Cerere è indice di una relativa antichità della norma, considerando che sanzioni analoghe sono a noi note in relazione al V sec. d.C. La sensazione è dunque che Plutarco (o una sua fonte di poco precedente) abbia cercato di ricostruire il regime più antico delle colpe femminili giustapponendo una serie di notizie di varia origine:

a) la tradizione sul processo a *Egnatius Metennius* e la trattazione di Dionigi, che hanno contribuito a riferire il νόμος a Romolo;

b) le *plures leges* che prima della *lex Iulia* si sono occupate dell'adulterio⁷⁵, le quali hanno probabilmente fissato alcune regole riprese dalla legge augustea, come quella della *publicatio* della metà dei beni dei colpevoli, da cui discendeva – esplicitamente o implicitamente – la correlativa punizione dell'accusante in caso di accusa ingiustificata; altre regole furono aggiunte da Tiberio e Domiziano nel tentativo di rendere efficace la *lex Iulia* ispirandosi ai *mores maiorum*⁷⁶. È possibile che queste notizie siano giunte a Plutarco attraverso fonti giuridiche o retoriche; tuttavia, se la notizia della *consecratio* dei beni a Cerere fosse autentica, la regola potrebbe avere un'origine risalente, benché non precedente il V sec. a.C.;

c) le *plures leges*, l'*interpretatio*, oppure la stessa *lex Iulia* potrebbero aver indicato alcune cause di ripudio tra cui il *veneficium*: è probabile infatti che la costituzione di Costantino del 331 d.C. recepisca disposizioni preesistenti⁷⁷; è però possibile anche che la notizia plutarchea derivi da fonti retoriche, e che non corrisponda pienamente alla realtà ordinamentale;

d) da diverse fonti risulta, come abbiamo visto, che nel II sec. a.C. la colpa di aver bevuto vino era ricompresa tra le cause di ripu-

nt. 1; L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians* (Leipzig 1908) 29; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano I. Diritto di famiglia* (Roma 1925) 251; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano I* (Roma 19282) 364 nt. 2; M. KASER, *Der Inhalt der patria potestas*, in *ZSS.* 58 (1938) 71 s.; F. SALERNO, *Dalla consecratio alla publicatio bonorum* (Napoli 1990) 43; R. FIORI, *Homo sacer* cit. 193 s.; cfr. anche R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica* cit. 179, sulla base di altre valutazioni. Difende la riferibilità a Romolo (o comunque all'età regia) della legge E. CANTARELLA, *Ripudio, sacertà, condizione femminile: a partire da una recente interpretazione di Plut., Rom. 22*, in *Mélanges en l'honneur de C.A. Cannata* (Bâle-Genève-Munich 1999) 15 ss., con argomenti a mio avviso piuttosto deboli: per una rapida – ma, credo, sufficiente – discussione cfr. R. FIORI, *La condizione di homo sacer e la struttura sociale di Roma arcaica*, in TH. LANFRANCHI (éd.), *Autour de la notion de sacer* (Rome 2018) 176 nt. 16-17 e 220 s. nt. 230-231.

⁷⁵ Paul. *adult.* Coll. 4.2.2.

⁷⁶ Cfr. Suet. *Tib.* 35; Iuv. *sat.* 6.29-33; Mart. 6.2.1-6, 6.4.5 e 6.7.1-5.

⁷⁷ C. VENTURINI, *Accusatio adulterii* cit. 92.

dio; ma la regola poteva essere più antica, se si considera che la possibilità arcaica di uccidere la donna non integrava certamente un dovere⁷⁸;

e) poiché però nella media repubblica (307 a.C.) abbiamo notizia di una *nota censoria* a carico del marito che aveva ripudiato la moglie senza aver sentito il *consilium domesticum*⁷⁹, e considerando che talora in età repubblicana la *sacratio* è stata sostituita dalla *nota*⁸⁰, la regola secondo cui il marito che avesse ingiustamente ripudiato la moglie sarebbe stato dichiarato *sacer* agli dèi inferi (τὸν δ' ἄποδόμε-
vov ... θεοῖς) potrebbe essere molto antica.

Il quadro è, come si vede, molto confuso, e in assenza di ulteriori dati nelle fonti è probabilmente impossibile districarsi. L'unico elemento che mi sembra possa ritenersi abbastanza affidabile è che la maggior parte delle notizie trasmesse da Plutarco parrebbero essere più recenti rispetto alla tradizione che risale a Fabio Pittore e a Varone.

5. *Conclusioni.* – Le attestazioni del divieto per le donne di bere vino indirizzano verso una regola legata, secondo l'ipotesi che mi sembra più probabile, al diritto sacro e al ruolo del *pater* nella famiglia: non ogni vino era infatti interdetto alle donne ma solo il *temetum*, cioè il vino puro⁸¹, che veniva utilizzato in sacrifici officiati da uomini – magistrati e sacerdoti per la *civitas*, *patres* per le famiglie – con la sola eccezione del culto di *Bona dea*: nell'identificazione con *Fauna* è la stessa dea a essere punita per aver bevuto il vino puro al di fuori dei (futuri) sacrifici di *Bona dea*. Probabilmente per le stesse ragioni il divieto era esteso ai giovani e agli schiavi⁸².

⁷⁸ Cfr. in questo senso anche I. PIRO, *Unioni confarreate e 'diffarreatio'* cit. 266 (pur se all'interno di una ricostruzione complessivamente diversa). Ipotizzano invece una linea evolutiva dalla morte al ripudio, di recente: C. CASCIONE, *L'interdiction de boire du vin dans le monde antique. Anthropologie et droit*, in *Homenaje A. Torrent* (Madrid 2016) 116 s.; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica* cit. 151 ss.

⁷⁹ Val. Max. 2.9.2: nel 307 a.C. Lucio Annio viene rimosso dal senato da parte dei censori per aver ripudiato la moglie senza aver convocato un *consilium amicorum*.

⁸⁰ Cfr. R. FIORI, *Homo sacer* cit. 214, a proposito del giuramento.

⁸¹ Cat. inc. fr. 14 Jordan = Plin. nat. hist. 14.90; Cic. rep. 4.6 = Non. Marc. comp. doct. s.v. «temulenta» (L. 8); cfr. Varr. vit. pop. Rom. fr. 39-43 Riposati = 315-319 Salvatore = 36-40 Pittà, tratti da Non. Marc. comp. doct. s.v. «lora, murrina, sapa, passum, muriolam» (L. 884-885).

⁸² Per questa ipotesi cfr. G. PICCALUGA, *Bona Dea. Due contributi all'interpretazione del suo culto*, in SMSR. 35 (1964) 204 ss.; M. GRAS, *Vin et société à Rome et dans le Latium à l'époque archaïque*, in *Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società arcaiche - Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés ancien-*

La maggioranza delle fonti induce a ritenere che questa regola fosse basata sui *mores maiorum*, e che, sulla base di un precedente giudiziale riferito all'epoca di Romolo, fosse ritenuta lecita persino l'uccisione della donna colpevole. L'affermazione della regola in sede processuale è coerente con il principio, frequente nel diritto romano, per cui all'uccisione asseritamente legittima seguiva un processo di verifica della fondatezza delle accuse rivolte all'ucciso, coinvolgendo anche la testimonianza di vicini e parenti chiamati a tal fine dall'uccisore a verificare la colpa dell'ucciso.

Sappiamo che in età repubblicana la materia dell'adulterio fu oggetto di interventi legislativi, e che le regole fissate da queste leggi sono state almeno parzialmente riprese dalla *lex Iulia de adulteriis* e approfondite dagli interventi imperiali successivi. È possibile che questa legislazione abbia coinvolto anche il divieto di bere vino, ma al riguardo non abbiamo certezze: la testimonianza di Plutarco potrebbe aver esteso al divieto le norme previste dalle leggi sull'adulterio.

Su un piano più generale, l'esame della base normativa del divieto per le donne di bere vino depone dunque a favore della teoria secondo cui la tradizione sulle *cd. leges regiae* si riferirebbe talora non a *leges datae*, ma a regole di diritto derivanti da precedenti giudiziari⁸³, e che i percorsi attraverso cui tale tradizione si è formata sono molto più complessi di quanto siamo abituati a pensare, rendendo difficile accettare ipotesi che non siano basate su un'analisi delle singole fattispecie⁸⁴.

nes (Pisa-Roma 1983) 1067 ss., spec. 1071; ID., *Trafics tyrrhéniens archaïques* (Rome 1985) 386 ss.; A. TCHERNIA, *Le vin de l'Italie romaine. Essai d'histoire économique d'après les amphores* (Rome 1986) 60 nt. 56; R. FIORI, *Homo sacer* cit. 239 ss. (cfr. 191 ss.); ID., *La condizione di homo sacer e la struttura sociale di Roma arcaica* cit. 220 ss. nt. 230-233. Il fatto che interdizioni analoghe si trovino in alcune città greche (cfr. per tutti L. VILLARD, *Le vin et les femmes: un texte méconnu de la Collection hippocratique*, in REG. 110 [1997] 362 ss.) non mi sembra imponga di ricercare motivazioni comuni all'uno e all'altro contesto culturale.

⁸³ Cfr. per tutti F. SERRAO, s.v. «Legge (diritto romano)», in ED. XXIII (Milano 1973) 798 ss. = *Classi partiti e legge nella repubblica romana* (Pisa 1974) 17 ss., il quale però tende a riferire questa possibilità soprattutto alla normazione del rex etrusco.

⁸⁴ Come ad es. la proposta di D. MANTOVANI, *Le due serie di leges regiae*, in RIL. 136 (2002) 59 ss.